



COMUNE DI CRESCENTINO

Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 139

OGGETTO :

INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI NONCHÉ DI IDONEITÀ ABITATIVA NECESSARI AI FINI DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'IDONEITÀ ALLOGGIATIVA E APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI.

APPROVAZIONE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZA E RELATIVA MODULISTICA.

L'anno **duemilaventi**, addì **sette**, del mese di **settembre**, alle ore **dodici** e minuti **quarantasette**, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FERRERO VITTORIO - Sindaco	Si
2. LIFREDI LUCA - Vice Sindaco	Si
3. DASSANO MARIA ANTONELLA - Assessore	Si
4. DISPOTO LIBERATO - Assessore	Si
5. BORDIGNON ANNALISA - Assessore	Si
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. PAOLO MARTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si precisa che il vicesindaco Lifredi non è fisicamente presente nella sala comunale, ma è collegato telematicamente via whatsapp secondo quanto previsto dall'art. 73 del DL 18/2020 e disciplinato dal decreto sindacale n. 11 del 23/03/2020.

Si attesta che il vicesindaco Lifredi ha ricevuto preventivamente l'elenco con le proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FERRERO VITTORIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per deliberare l'argomento sopra indicato.

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI NONCHÉ DI IDONEITÀ ABITATIVA NECESSARI AI FINI DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'IDONEITÀ ALLOGGIATIVA E APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI.

APPROVAZIONE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZA E RELATIVA MODULISTICA.

Su proposta del Sindaco

Premesso che:

La vigente normativa in materia di immigrazione (Legge n.40 del 6.03.1998 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i., Decreto Legislativo n.286 del 25.07.1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i., D.P.R. n.394 del 31.08.1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286” e s.m.i., ecc.) consente l’ingresso nel territorio dello Stato Italiano ai cittadini stranieri, come tali cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi, che dimostrino *“di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni di soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e ... anche per il ritorno nel paese di provenienza”*.

L’art. 1, comma 19, della L. n.94/09, ha sostituito il comma 3° lett. a) dell’art.29 del Testo Unico, e prevede che lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità *“di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.”*

La nuova riformulazione dell’art.29 del Testo Unico ha soppresso il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, ai fini della verifica dell’idoneità dell’alloggio.

Con la circolare n.4820 del 27.08.2009 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo sono state fornite indicazioni operative in relazione alla normativa introdotta dalla L. n.94/09 con riferimento alle modifiche apportate al T.U. sull’immigrazione. Tra cui che gli Sportelli Unici per l’immigrazione debbono acquisire, per le istanze di ricongiungimento familiare presentate a far data dall’entrata in vigore della nuova normativa, un **certificato rilasciato dalle autorità comunali che attesti per l'alloggio disponibile dallo straniero, sia i requisiti igienico-sanitari, sia di idoneità abitativa.**

Con la circolare n. 7170 del 18.11.2009 il medesimo Ministero sopra citato riferisce che gli Sportelli Unici per l'immigrazione hanno segnalato interpretazioni differenti da parte dei Comuni riguardo alla nuova riformulazione dell'art. 29 e *"allo scopo di individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale"*, fa *"presente che i Comuni, nel rispetto della propria autonomia, nel rilasciare la certificazione relativa all'idoneità abitativa, possono far riferimento alla normativa contenuta nel Decreto 5.07.1975 del Ministero della Sanità che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti."*

La stessa circolare n.7170 del 18.11.2009 del Ministero dell'Interno afferma altresì che il riferimento al D.M. 5.07.1975 *"risulterebbe coerente con la direttiva dell'UE, recepita con legge dello Stato, in materia di ricongiungimento familiare, la quale dispone che, per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato normale che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore; pertanto si potrà considerare idoneo un alloggio che corrisponda ai parametri generalmente stabiliti per tutta la cittadinanza su tutto il territorio nazionale."*

Come già detto la nuova riformulazione dell'art.29 del Testo Unico prevede che lo straniero, ai fini dell'ottenimento della certificazione di idoneità alloggiativa, dimostri la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali." Gli Sportelli Unici debbono quindi acquisire, come riportato nella circolare n.4820 del 27.08.2009 del Ministero dell'Interno, sopra citata, *"per le istanze presentate a far data dall'entrata in vigore della nuova normativa, un certificato rilasciato dalle autorità comunali che attesti entrambi i requisiti."*

L'accertamento richiesto agli Uffici comunali per la verifica dei requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa dovrebbe prevedere un sopralluogo specifico presso ogni unità abitativa segnalata per la quale l'interessato richiede la certificazione di idoneità alloggiativa.

L'attività dell'Ufficio, riferita agli ultimi anni ha determinato il rilascio di un numero considerevole di attestazioni di idoneità alloggiativa.

Allo stato attuale il Settore Urbanistica-Edilizia Privata non dispone di personale dipendente in numero sufficiente per effettuare tutti i sopralluoghi finalizzati all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa in materia per il rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa.

Per tali motivazioni si rende necessario, **per l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, procedere nel modo seguente:**

- A.** nel caso in cui l'alloggio interessato sia ricompreso in un immobile dotato di certificato di **agibilità**, rilasciato dopo l'entrata in vigore del DM 37/2008 (ndr 12/03/2008), il richiedente dovrà indicare nella domanda gli estremi del certificato e allegare dichiarazione resa dal proprietario dell'immobile attestante che non sono state effettuate modifiche successivamente alla data del certificato di agibilità o segnalazione certificata di agibilità.
- B.** nel caso in cui l'alloggio interessato non sia ricompreso in un immobile dotato di certificato di agibilità rilasciato dopo l'entrata in vigore del DM 37/2008 (ndr

12/03/2008), il richiedente dovrà allegare alla domanda una **scheda tecnica di rilevazione** redatta a cura di un libero professionista abilitato iscritto al rispettivo collegio/ordine che rimarrà valida, salvo l'avvenuta modifica rispetto a quanto dichiarato, per cinque anni dalla data della sottoscrizione da parte del professionista.

La **scheda tecnica di rilevazione**, ai fini dell'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, dovrà attestare quanto segue:

- 1 la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal D.M. 5 luglio 1975;
- 2 la sussistenza degli impianti elettrico, termico ed idraulico conformi alle norme generali di sicurezza;
- 3 la sussistenza delle condizioni di sicurezza sotto il profilo statico dell'edificio e/o alloggio.

Atteso che, a tal proposito, il Settore Urbanistica – Edilizia Privata ha predisposto la seguente modulistica:

- **MODELLO A:** Istanza per il rilascio della certificazione attestante l'idoneità alloggiativa;
- **MODELLO B:** Scheda tecnica di rilevazione - accertamento idoneità alloggiativa;
- **MODELLO C:** dichiarazione resa dal proprietario dell'immobile attestante che non sono state effettuate modifiche successivamente alla data del rilascio del certificato di agibilità;
- **MODELLO D:** dichiarazione resa dal proprietario dell'immobile attestante che non sono state effettuate modifiche successivamente alla sottoscrizione della scheda di rilevazione;

Rilevato opportuno stabilire che per il ritiro della certificazione attestante l'idoneità alloggiativa il richiedente, anche tramite persona delegata, dovrà produrre quanto segue:

- n. 2 marca da bollo da € 16,00 (una sull'istanza e una sul certificato);
- ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 10,00 che può essere effettuato esclusivamente con le seguenti modalità:
 - Versamento presso BIVERBANCA BIELLA intestato a: " COMUNE DI CRESCENTINO TESORERIA COMUNALE: - COD IBAN IT30L060902230800000900088 con causale: "Versamento diritti di segreteria per rilascio certificazione di idoneità alloggiativa"
 - Versamento presso BANCA d'ITALIA intestato a: " COMUNE DI CRESCENTINO TESORERIA COMUNALE: - COD IBAN IT26K0100003245115300179426 con causale: "Versamento diritti di segreteria per rilascio certificazione di idoneità alloggiativa"

Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del DLGS 267/2000 è stato acquisito parere di regolarità tecnica sulla proposta della delibera da parte del Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE

- 1- Di **richiamare** le premesse espresse in narrativa e qui integralmente riportate e trascritte;
- 2- Di **individuare** come **requisiti igienico-sanitari** di cui alla legge 6 marzo 1998, n. 40 e s.m.i., al D.lgs. n.286 del 25 luglio 1998 e s.m.i. ed al D.P.R. n.394 del 31.08.1999 e s.m.i., necessari e da accertare ai fini del rilascio della certificazione attestante l' idoneità alloggiativa, quelli contenuti nel Decreto 5.07.1975 del Ministero della Sanità che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti;
- 3- Di **individuare** come requisiti **di idoneità abitativa** di cui alla legge 6 marzo 1998, n. 40 e s.m.i., al D.lgs. n.286 del 25 luglio 1998 e s.m.i. ed al D.P.R. n.394 del 31.08.1999 e s.m.i., da accertare ai fini del rilascio della certificazione attestante l' idoneità alloggiativa, quelli necessari per verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza sotto il profilo statico e degli impianti installati conformi alle norme generali di sicurezza;
- 4- di approvare come **modalità necessarie per l'accertamento dei requisiti** igienico-sanitari nonché di idoneità abitativa le seguenti:
 - A.** nel caso in cui l'alloggio interessato sia ricompreso in un immobile dotato di certificato di **agibilità**, rilasciato dopo l'entrata in vigore del DM 37/2008 (nr 12/03/2008), il richiedente dovrà indicare nella domanda gli estremi del certificato e allegare dichiarazione resa dal proprietario dell'immobile attestante che non sono state effettuate modifiche successivamente alla data del certificato di agibilità o segnalazione certificata di agibilità.
 - B.** nel caso in cui l'alloggio interessato non sia ricompreso in un immobile dotato di certificato di agibilità rilasciato dopo l'entrata in vigore del DM 37/2008 (nr 12/03/2008), il richiedente dovrà allegare alla domanda una **scheda tecnica di rilevazione** redatta a cura di un libero professionista abilitato iscritto al rispettivo collegio/ordine che rimarrà valida, salvo l'avvenuta modifica rispetto a quanto dichiarato, per cinque anni dalla data della sottoscrizione da parte del professionista.
- 5- Di approvare la seguente modulistica predisposta dal Settore Urbanistica – Edilizia Privata e allegata al presente atto:
 - **MODELLO A:** Istanza per il rilascio della certificazione attestante l' idoneità alloggiativa;
 - **MODELLO B:** Scheda tecnica di rilevazione - accertamento idoneità alloggiativa;
 - **MODELLO C:** dichiarazione resa dal proprietario dell'immobile attestante che non sono state effettuate modifiche successivamente alla data del rilascio del certificato di agibilità;
 - **MODELLO D:** dichiarazione resa dal proprietario dell'immobile attestante che non sono state effettuate modifiche successivamente alla sottoscrizione della scheda di rilevazione;
- 6- Di **stabilire** che l'accertamento diretto e relative risultanze dei requisiti igienico-sanitari nonché di idoneità abitativa debbano essere svolti da libero/i professionista/i abilitato/i iscritto/i al rispettivo collegio/ordine attraverso la compilazione della scheda tecnica di rilevazione, debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte, che deve necessariamente costituire allegato parte integrante dell'istanza, in assenza della quale i termini di conclusione del procedimento si interrompono e riprenderanno a decorrere dalla data della sua presentazione.

7- Di **stabilire** che per il PER IL RITIRO DELLA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'IDONEITA' ALLOGGIATIVA Il richiedente, anche tramite persona delegata, dovrà produrre quanto segue:

- n. 2 marca da bollo da € 16,00 (una sull'istanza e una sul certificato);

- ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 10,00 che può essere effettuato esclusivamente con le seguenti modalità:

- Versamento presso BIVERBANCA BIELLA intestato a: " COMUNE DI CRESCENTINO TESORERIA COMUNALE: - COD IBAN IT30L060902230800000900088 con causale: "Versamento diritti di segreteria per rilascio certificazione di idoneità alloggiativa"
- Versamento presso BANCA d'ITALIA intestato a: " COMUNE DI CRESCENTINO TESORERIA COMUNALE: - COD IBAN IT26K0100003245115300179426 con causale: "Versamento diritti di segreteria per rilascio certificazione di idoneità alloggiativa"

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto alla presente;

Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dai Responsabili dei Servizi AA.GG. e Finanziario parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta riportata in premessa

Successivamente

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione

DELIBERA

Di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
FERRERO VITTORIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
DOTT. PAOLO MARTA
